



CITTA' DI SORSO

Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 02 DEL 06.02.2015

Oggetto: Lotta e contenimento del Punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*). Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D. Lgs152/2006

IL SINDACO

Premesso che

- il punteruolo rosso, *Rhynchophorus ferrugineus*, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (arecaceae), in grado di portare in breve tempo alla morte degli esemplari di palma attaccati. E' un parassita particolarmente aggressivo, potenzialmente pericoloso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna;
- i primi focali di Punteruolo rosso della palma sono stati rinvenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortolì, successivamente si sono estesi all'intera Ogliastra e ai comuni del sud dell'Isola a partire dal focolaio di Capoterra. A novembre 2013, secondo i dati ufficiali, il punteruolo è presente in tutte le otto province sarde, con 13 comuni classificati in "zona di contenimento", 56 in "zona infestata" e 93 in "zona cuscinetto";
- il Servizio fitosanitario regionale, a partire dalla prima metà del 2008, ha emanato una successione di misure fitosanitarie urgenti e prescrizioni obbligatorie atte a cercare di eradicare o contenere la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* nei luoghi di rinvenimento e in ultimo il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013;
- la Regione Sardegna ha in corso di esecuzione un programma regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme con il quale è realizzata una iniziativa operativa che prevede il ruolo degli enti regionali di competenza e il coordinamento delle Province nella funzione di sovrintendenza e assistenza ai Comuni della Sardegna;
- il Presidente della Regione Sardegna con Ordinanza n.3 del 31.12.2013 ha emanato "Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale, emanata ai sensi dell'art. 191, c.1 del D.Lgs 152/2006;

Visti

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;

- la Decisione della Commissione 2010/467/CE del 17.08.2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il Decreto Ministeriale del 09.11.2007 recante "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008)";
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011 con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della Palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) che, in recepimento della decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del Punteruolo rosso;
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) - Punteruolo rosso della palma in Sardegna (Art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse;
- l'aggiornamento al Piano d'Azione Regionale (determinazione 21866/920 del 03.12.2013) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 1569/38 del 05.02.2015 e relativo Allegato n.4;
- i pareri tecnico-sanitari ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di cui alle Determinazioni emesse dal Servizio fitosanitario regionale recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e n. 2241/62 del 09/02/2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago;
- Il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- Il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;

Rilevato che

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna (det. n. 21866/920 del 03.12.2013) ha natura prescrittiva e prevede che tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di palme sono obbligati ad adottare specifiche misure fitosanitarie preventive o di risanamento;
- le misure fitosanitarie preventive del predetto Piano d'Azione Regionale impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere autonomamente ad eseguire accurate ispezioni visive periodiche al fine di individuare precocemente sintomi; provvedere alla potatura o defogliazione durante il periodo invernale, coprire e disinfettare le ferite; eliminare i residui della potatura; intervenire preventivamente con prodotti insetticidi autorizzati;
- le misure fitosanitarie di risanamento impongono che il proprietario o detentore a qualunque titolo di palma debba provvedere alla realizzazione di trattamenti insetticidi (chimici o

biologici) esoterapici o in endoterapia ovvero, in caso di irrimediabile compromissione della pianta, all'immediato abbattimento della stessa e successivo suo interrimento o distruzione meccanica mediante cippatura;

- Che l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., reca "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo un adeguato contenimento del rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate e al contempo ottenendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- Che l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 3 del 31.12.2013 individua una disciplina specifica e una procedura organizzativa su base comunale da adottarsi mediante emanazione di apposita Ordinanza sindacale di recepimento a seconda della classificazione attribuita al Comune;

Preso Atto

- che il Comune di Sorso è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) tra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento;
- che nell'aggiornamento al Piano d'Azione Regionale (determinazione 21866/920 del 03.12.2013) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura n. 1569/38 del 05.02.2015 e relativo Allegato n.4, il Comune di Sorso ricade fra i comuni ricadenti nelle zone di insediamento\contenimento;
- che nell'ambito delle azioni volte alla risoluzione delle problematiche in argomento, per il Comune di Sorso è stato predisposto, nell'ambito del piano regionale di lotta al punteruolo rosso delle palme, una scheda progetto e piano operativo per il Comune di Sorso;
- che l'elevata diffusione di palme infestate nel territorio del Comune di Sorso pone l'esigenza e l'urgenza di adottare appositi provvedimenti, al fine di eliminare il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- che, al fine di ottenere una corretta gestione della problematica in parola nel territorio comunale, è necessario pubblicare apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà prevedere:
 - la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
 - l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa si dovrà

provvedere a:

- l'individuazione dei centri di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
 - l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;
 - la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
 - che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
 - che qualora ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interramento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
 - In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo ecocentro comunale.
- A seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

Richiamati

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- l'articolo 192 del D.Lgs n. 152/2006 commi 1-4 relativi al "divieto di abbandono" e il Titolo VI Capo I "sanzioni"

Visto l'art. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 2/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Considerata

- l'urgenza di provvedere al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate;
- la necessità di adottare come premesso specifica ordinanza sindacale;

Preso atto che il Comune di Sorso non ha un'area idonea per consentire l'interramento e/o la messa in riserva e compostaggio comunale delle palme abbattute

per tutte le ragioni sopra esposte

ORDINA

che i proprietari e/o detentori, a qualunque titolo, di palme presenti nella giurisdizione comunale, provvedano con sollecitudine:

- all'osservazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza in conformità alle prescrizioni obbligatorie del Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013);
- alla verifica visiva delle palme di propria titolarità e alla segnalazione delle palme infestate o potenzialmente infestate, da comunicarsi al Servizio Comunale 2.2 Ufficio Politiche ambientali, ovvero alla mail *protocollo@pec.comune.sorso.ss.it* entro il termine di 48 ore dall'identificazione della potenziale presenza del punteruolo;
- all'esecuzione dei trattamenti di prevenzione o di risanamento fitosanitario previste dalle prescrizioni regionali di cui al Piano di Azione Regionale (det. n 21866/920 del 03.12.2013) da comunicarsi al medesimo Servizio Comunale 2.2 Ufficio Politiche ambientali secondo le modalità sopra definite;

DISPONE CHE

- in caso di palme irrimediabilmente compromesse dall'attacco del punteruolo e per le quali, pertanto, si renda necessaria l'adozione della misura di abbattimento della pianta, si proceda per quanto possibile all'interramento ovvero alla cippatura della stessa presso il punto di taglio nel rispetto delle misure di precauzione fitosanitaria. Il titolare dovrà accordarsi preventivamente, con il Servizio comunale, stabilendo di comune accordo la data di esecuzione delle operazioni;
- qualora l'operazione di interramento o cippatura presso il punto di taglio non sia attuabile, il titolare della palma abbattuta che ne faccia istanza è autorizzato dall'Ufficio preposto al trasporto del rifiuto dal punto di taglio ad un sito di interramento e/o messa in riserva del rifiuto di palma di sua proprietà o per il quale possiede l'autorizzazione da parte del proprietario del sito individuato;
- la gestione del rifiuto derivante dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso è disciplinata secondo la procedura di cui all'art. 191 in deroga agli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti espressa dalla presente Ordinanza;
- chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al sito di interramento e/o centro di messa in riserva individuato è obbligato a rispettare le prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale atte ad impedire la dispersione accidentale dell'insetto durante il tragitto mediante l'impiego di reti antinsetto, teloni, etc;
- vi è la possibilità per i proprietari delle palme, di poter conferire presso l'ecocentro comunale solo ed esclusivamente il fogliame delle palme sottoposto a taglio, per un quantitativo annuale massimo di 1 m³;
- sono demandate al Servizio 2.2 Ufficio Politiche ambientali del Comune i seguenti procedimenti e attività da redigersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nell'Albo Pretorio comunale:
 1. la mappatura delle palme di proprietà comunale su base digitale georiferita;
 2. l'aggiornamento, di concerto con i servizi provinciali competenti e gli ispettori fitosanitari dell'Agenzia Laore, del "Progetto Comunale" per la salvaguardia delle palme pubbliche comunali ad alto valore storico, paesaggistico, ambientale, socio-ricreativo;
 3. il tempestivo avvio delle misure fitosanitarie per le palme individuate dal "Progetto Comunale";

- è demandato al Servizio 2.2 Ufficio Politiche ambientali del Comune il compito di effettuare con regolarità la trasmissione delle sopraddette comunicazioni relative alle palme trattate, alla Provincia e al Servizio fitosanitario regionale;
- Tutte le operazioni di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio sono a cure e spese del titolare della palma oggetto della misura fitosanitaria;
- L'abrogazione dell'Ordinanza n.2/2014.

DISPONE ALTRESÌ CHE

- sia data, a cura degli uffici comunali, ampia diffusione ai cittadini dei contenuti della presente Ordinanza mediante comunicati stampa e altre forme di comunicazione diretta mediante incontri da indirsi anche con la partecipazione dei tecnici della Provincia;
- è rilevante che l'azione di sensibilizzazione pubblica sia finalizzata alla conoscenza del punteruolo rosso da parte della popolazione e alla esecuzione da parte dei titolari di palma delle necessarie misure fitosanitarie e in particolare di quelle di prevenzione (trattamenti insetticidi preventivi, etc);
- per le ragioni sopra esposte siano pubblicate nel sito istituzionale del Comune, in apposito riquadro in evidenza, tutte le informazioni e atti quali: la presente Ordinanza, il Piano di Azione regionale, e la modulistica di corredo funzionale alla migliore attuazione delle prescrizioni;
- al personale del Comando di Polizia Municipale è demandata la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto ordinato con il presente Provvedimento;
- in caso di inottemperanza il trasgressore sarà sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 7 bis del DLgs 267/2000 e in ulteriore fase ai sensi e per gli effetti dell'articolo 650 del Codice penale;
- in caso di constatazione di inottemperanza da parte del titolare per ragioni insuperabili è riservato al sindaco la valutazione a procedere con atti dispositivi di intervento sostitutivo da parte del Comune.

AVVISA CHE

- la presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D-Lgs. 152/2006 e s.m.i, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, al Ministro della Salute e Ministero delle Attività Produttive ed inoltre è fatta comunicazione al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ed al Presidente della Provincia;
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

INFORMA CHE

- a norma dell' art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione

Dalla Residenza Municipale , addì 06.02.2015

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Morghen

